

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 11 del 2018

Oggetto: **ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA**
ex art.316 ter comma 2 c.p. in riferimento al Verbale di accertamento, contestazione e notifica
n.° RG102/2017/01 del 11.12.2017 della Guardia di Finanza Compagnia di Ragusa

II COMMISSARIO

Visto il Verbale di accertamento, contestazione e notifica n.° RG102/2017/01 del 11.12.2017 della Guardia di Finanza Compagnia di Ragusa, sezione Operativa Volante, redatto presso gli uffici del medesimo Comando dal M.A. Luogotenente CUSCUSA Antonio e dall' App. Sc. VACCARO Guglielmo (entrambi appartenenti al Reparto anzidetto) nei confronti della Sig.ra ANTOCI MARIA, nata a Ragusa il 13.11.1946 ed ivi residente in via Del Sacro Cuore, n.° 99 C.F.: NTC MRA 46S53H163T, a seguito di un controllo in materia di Ticket sanitari nell'ambito dei compiti di Polizia Economica Finanziaria, attribuiti dall'art. 2 del D. Lgs 19.3.2001 n.° 68, e della specifica attività istituzionale orientata al contrasto delle frodi perpetrate in danno del Servizio Sanitario Nazionale;

Atteso che dai controlli della documentazione acquisita è emerso che la Sig.ra ANTOCI MARIA, meglio sopra generalizzata, nelle autocertificazioni per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito, relative agli anni 2014 e 2015, rese ai sensi del DPR n.° 445/2000, ha dichiarato di appartenere alla categoria di esenzione ticket E01 riguardante "soggetti di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro";

Rilevato che dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza risulta che il reddito della famiglia fiscale della Sig.ra Antoci Maria, costituita dalla stessa e dal coniuge Accetta Giovanni, nato a Ragusa il 14.7.1936, risultava superiore, essendo per l'anno 2014 di €. 41.455,00 (€. 23.469,00 + €. 17.986,00) e per l'anno 2015 di €. 41.929,00 (€. 23.731,00 + €.18.198,00) ed aver quindi usufruito indebitamente della esenzione di €. 598,90 nel 2014 ed €. 623,77 nel 2015 per un totale di contributo evaso di €. 1.222,67;



Considerato che per quanto sopra accertato la Sig.ra Antoci si è resa responsabile delle violazioni di cui all'art. 76 del DPR n.° 445/2000 in combinato con l'art. 316 ter, comma 2 del c.p., per aver rilasciato dichiarazioni mendaci con l'autocertificazione ed aver indebitamente beneficiato, per sé e per il proprio nucleo familiare, di un contributo erogato dalla Regione Sicilia;

Ritenuto che i verbalizzanti notificavano alla Sig.ra Antoci, in data 11.12.2017 il sopradetto verbale di contestazione della anzidetta violazione, specificando alla stessa la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, quale sanzione applicata in misura ridotta, una somma pari alla terza parte del massimo (€.25.822,00:3 = €. 8.607,33) o se più favorevole, al doppio del minimo della somma prevista (€. 5.164,00 x 2 = 10.328,00) e tenuto conto che tale sanzione non può superare il triplo del beneficio, che nel caso di specie è pari ad €. 1.222,67, la somma da pagare con effetto estintivo è pari ad €. 3.668,01 (cioè €. 1.222,67x3), oltre al pagamento dei ticket alla Azienda Sanitaria provinciale di appartenenza, ovvero di presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Considerato che la Antoci Maria ha inteso presentare, entro i termini di legge, gli scritti difensivi avverso il verbale detto all'ASP, quale Autorità Competente, con nota protocollo generale n. E - 0000422 del 08.01.2018 chiedendo espressamente di essere sentita personalmente;

Dato atto che a seguito di convocazione con nota con prot. n.° 379/Affari Generali del 06.02.2018 a mezzo Raccomandata A.R. e la audizione è avvenuta in data 13.2.2018 come da verbale in atti.

Considerato che la Sig.ra Antoci, sia negli scritti difensivi che in sede di audizione, ha sostenuto di avere comunque diritto alla esenzione ai sensi del D.M. 1.2.1991, in ragione della condizione di esenzione per patologia e perché invalida civile ultrasessantacinquenne superiore al 67%. Motivo per cui l'indicazione della esenzione per reddito E01 riportata nelle prescrizioni va integrata con i relativi codici di esenzione per patologia nei casi in cui ne ha diritto.



Rilevato che la violazione accertata è da ascrivere comunque alla Sig.ra Antoci Maria, in quanto la stessa, a seguito di autocertificazione, ha avuto il riconoscimento della esenzione per reddito (E01) pur non avendone diritto per cui la contestazione di cui al verbale è fondata.

Accertata tuttavia la esistenza di una esenzione per patologia (esenzione n.° 107149356 rilasciata il 19.12.2017 cod. 031 ipertensione arteriosa dal 27.09.2009; cod. 013 diabete mellito; dal 22.6.2206; cod. 016 dal 11.10.2012) valida per gli anni 2014 e 2015 che avrebbe consentito alla Sig. Antoci di usufruire comunque con esenzione di gran parte delle prestazioni ricevute negli anni di interesse.

Atteso che da informazioni assunte presso gli uffici ticket risulta che in caso di esistenza di diverse esenzioni ticket il sistema informatico in dotazione ai medici di base considera la esenzione prevalente, nel caso di specie quella per reddito rispetto a quella per patologia, per cui si spiega la indicazione nella prescrizione medica della esenzione per reddito in presenza di quella per patologia della quale l'utente aveva diritto;

Calcolato però che, detratte le somme per ticket rientranti nella esenzione riconosciuta per patologia, la somma effettivamente beneficiata indebitamente si riduce ad €. 71,78 per quanto è possibile evincere dalla documentazione in atti per le prestazioni usufruite dalla stessa dichiarante;

Considerato che non risultano precedenti violazioni commesse dalla Sig.ra Antoci per cui in applicazione dell'art. 8, comma 4, lett. b) del regolamento Aziendale in materia che così recita: "*Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità e lo stesso si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito o non risulta aver commesso nei 5 anni precedenti infrazioni della stessa natura (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della Legge n. 689/81), oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate, si applica una sanzione pari al minimo edittale*"

Visto l'art. 9, comma 1, del Regolamento Aziendale in materia approvato con delibera n.° 278 del 18.02.2018 dell'ASP, ai sensi del quale la sanzione minima nel caso in esame, ricalcolato secondo l'importo effettivamente evaso di €. 71,78 è applicabile nella misura corrispondente.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO l'art 316 ter, comma 2 del C.P.

VISTO il D.M. MEF dell'11.12.2009.

VISTA la circolare del 16 ottobre 2015 dell'Assessorato della Salute prot. n.° A.I.3/79197.

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del art. 316 ter c.p. ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 278 del 18.02.2018 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Per tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato

ORDINA

alla Sig.ra **ANTOCI MARIA, nata a Ragusa il 13.11.1946 ed ivi residente in via Del Sacro Cuore, n.° 99 C.F.: NTC MRA 46S53H163T**, il pagamento della somma totale di €. 71,78 per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**), ai sensi e per gli effetti di cui al 2° comma dell'art. 316 *ter* c.p., per la sopra accertata un'indebita percezione di contributi ed erogazioni pubbliche in ambito sanitario per l'anno 2014 e 2015.

Ingiunge

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 71,78 ed €. 71,78 quale rimborso alla ASP di Ragusa dell'importo ticket non corrisposto per un totale di €. 143,56.

Il pagamento della sanzione dovrà avvenire a favore della ASP di Ragusa sul conto **corrente postale n.° 11685971** ovvero con bonifico all'ASP di Ragusa tramite il proprio Tesoriere BANCA NAZIONALE



DEL LAVORO Cod. IBAN:IT 23T 010051700000000218700 indicando nella causale il numero di verbale di accertamento e della presente ordinanza.

E' fatto obbligo di esibire l'originale o trasmettere la copia della attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 anche tramite PEC: *affari.generali@pec.as.p.rg.it*. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra ANTOCI MARIA, nata a Ragusa il 13.11.1946 ed ivi residente in via Del Sacro Cuore, n.° 99 C.F.: NTC MRA 46S53H163T,

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Guardia di Finanza Compagnia di Ragusa Via Archimede n.° 17/C PEC: *rg1020000p@pec.gdf.it*)

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica e che l'opposizione non interrompe i termini per il pagamento.

E' data facoltà all'interessato, nello stesso termine, di avanzare motivata istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 9 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 28.02.2018


Il Commissario
dott. Salvatore Lucio Ficarra
